

Ordine degli Avvocati di Treviso

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n° 1 posto a tempo pieno e indeterminato nell'area degli Assistenti (ex Area B, posizione economica B1), profilo professionale "Amministrativo/contabile"

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare gli articoli 34 bis e 35;

Visto l'art. 70, comma 13, del suddetto decreto n. 165/2001 che dispone l'applicazione della disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive integrazioni e modificazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dal citato art. 35;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso con la quale è stato deciso di indire un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato nell'area degli Assistenti (ex Area B, posizione economica B1), profilo professionale "Amministrativo/contabile", per personale da assegnare agli uffici dell'Ente;

Visto il vigente CCNL dei dipendenti del Comparto delle Funzioni Centrali;

DELIBERA

ART. 1

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato nell'area degli Assistenti (ex Area B, posizione economica B1), profilo professionale "Amministrativo/contabile", per personale da assumere presso l'Ordine degli Avvocati di Treviso.

ART. 2

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;
- idoneità psico fisica all'impiego. È facoltà dell'Ente provvedere all'accertamento dell'idoneità psicofisica all'impiego con l'osservanza delle norme in tema di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs n. 81/2008 e di quelle per le categorie protette, prima dell'immissione in servizio.
- godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;
- aver sottoscritto la domanda di ammissione al concorso;

- aver effettuato il versamento del contributo di iscrizione al concorso di € 30,00 secondo le modalità di seguito specificate;
- diploma di maturità tecnico commerciale (es.: diploma di ragioniere, perito commerciale) oppure diploma di maturità tecnico professionale ad indirizzo economico o contabile (es.: diploma di analista contabile, operatore commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere).

In virtù del principio dell'assorbimento, titoli di studio superiori attinenti rispetto a quelli richiesti dal presente bando consentono la partecipazione al concorso, in considerazione del fatto che le materie del titolo superiore ricomprendono, con un maggior grado di approfondimento, quelle del titolo inferiore (es: diploma di laurea in Economia e Commercio, diploma di laurea in Scienze Politiche, ecc.).

I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero possono partecipare alla presente selezione tramite previo riconoscimento del titolo di studio attuato ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001.

L'ente responsabile per la valutazione di equivalenza del titolo estero è la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l'organizzazione e il lavoro pubblico, Servizio per le assunzioni e la mobilità, Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 ROMA, e-mail: sam@governo.it. E' possibile inoltre scaricare online dal sito del Dipartimento della Funzione Pubblica il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio acquisito all'estero, all'interno del quale sono indicati tutti i documenti necessari per la presentazione della domanda di riconoscimento.

Il candidato che non sia in possesso della dichiarazione di equivalenza è ammesso con riserva al concorso, fermo restando che dovrà produrre il suddetto documento, pena l'esclusione, entro e non oltre la conclusione della presente procedura concorsuale.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ovvero siano stati licenziati per motivi disciplinari.

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande ed anche alla data di immissione in servizio.

La partecipazione al concorso comporta obbligatoriamente il pagamento di un contributo di partecipazione di € 30,00 da adempiere mediante sistema pagoPA disponibile sul portale del reclutamento www.inpa.gov.it.

Conseguentemente il versamento andrà effettuato prima della presentazione della domanda stessa, pena esclusione del candidato.

Il contributo non è rimborsabile anche in caso di revoca e/o annullamento della procedura concorsuale.

L'Ordine degli Avvocati di Treviso potrà disporre in ogni momento, con motivata deliberazione, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

ART. 3

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, CONTENUTO E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inoltrata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito internet istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Treviso <https://ordineavvocatitreviso.it/> e sul portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica InPA www.inpa.gov.it, **esclusivamente in via telematica tramite il suddetto portale InPA**. Qualora tale termine venga a scadere di sabato o in un giorno festivo, lo si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Conseguentemente le domande devono essere inoltrate entro le ore 23.59 del giorno 03/06/2024.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. La domanda potrà essere inoltrata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato. La data di presentazione della domanda telematica di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico e comprovata da un numero identificativo della domanda.

Il candidato, come anticipato, deve inoltrare la domanda di partecipazione al concorso **ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA** tramite il Portale Unico del Reclutamento (InPA), attraverso i seguenti passaggi:

- registrazione mediante sistema di identificazione personale (come sotto specificato);
- compilazione online del proprio curriculum vitae (con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), cliccando sull'apposita sezione "curriculum" (qualora il caricamento del proprio curriculum sia stato già fatto, l'operazione non deve essere ripetuta);
- scelta del concorso a cui si desidera candidarsi;
- compilazione della domanda di candidatura.

La registrazione al Portale unico del reclutamento è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i seguenti sistemi di identificazione:

- SPID (<https://www.spid.gov.it/>),
- CIE (<https://www.cartaidentita.interno.gov.it/>),
- CNS (Portale Inps - CNS - Carta Nazionale dei Servizi),
- eIDAS (<https://www.eid.gov.it/>).

La registrazione al Portale unico del reclutamento comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

Le informazioni riportate nella sezione "Curriculum" saranno poi richiamate nella procedura di compilazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico.

La domanda viene in parte precompilata utilizzando i dati precedentemente inseriti nel proprio curriculum; è comunque possibile variare o integrare tali informazioni accedendo alle relative sezioni riportate a sinistra nell'area "Domanda".

Il candidato dovrà procedere poi alla compilazione delle ulteriori informazioni richieste dalla domanda seguendo la procedura proposta dal Portale unico del reclutamento.

Si raccomanda di verificarne la corretta e completa compilazione in tutte le sezioni della domanda.

La compilazione on-line della domanda potrà essere effettuata tutti i giorni ed in qualsiasi ora.

La domanda può essere compilata anche in più momenti: i dati resteranno salvati nella propria area personale.

Il candidato ha la possibilità di integrare e/o modificare la domanda di partecipazione entro la scadenza del termine.

La domanda sarà valida e regolarmente presentata solo se si termina la procedura completando l'invio entro il termine sopra riportato.

E' importante accertarsi, prima di procedere all'invio, che tutti i dati inseriti siano corretti e completi.

In caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.

Allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda, il sistema non permetterà più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura di invio della domanda e non sarà più consentito inoltrare le domande non perfezionate o in corso di invio.

Al termine della compilazione, dopo aver eseguito l'invio, la presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita e-mail di conferma che riporta il Codice ID (alfanumerico) associato in maniera univoca alla singola candidatura.

Il Codice ID sarà utilizzabile dall'Ente per le successive comunicazioni e pubblicazioni relative alla presente procedura insieme o in alternativa alla pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale.

La domanda di partecipazione al concorso non deve essere sottoscritta in quanto l'inoltro della stessa avviene tramite l'applicativo on-line che richiede l'identificazione e autenticazione elettronica.

Non si terrà conto delle domande di partecipazione al concorso pervenute attraverso canali diversi da InPA.

Come già anticipato, gli aspiranti candidati sono tenuti a versare, entro i termini di presentazione della domanda, un contributo di partecipazione al concorso di € 30,00 attraverso il sistema PagoPa.

Nella presentazione della domanda, il candidato potrà inserire:

- a) gli eventuali titoli di preferenza da far valere a parità di valutazione, previsti dall'articolo 5 del D.P.R. n. 487/94. Di tali titoli deve essere fatta espressa menzione nella domanda di partecipazione pena la non valutazione dei medesimi;
- b) i candidati disabili che ne abbiano necessità potranno specificare di quale ausilio ed eventuali tempi aggiuntivi abbisognano per lo svolgimento delle

prove e sono tenuti ad allegare mediante la già menzionata piattaforma InPA apposita documentazione rilasciata dalla competente ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione prodotta dal candidato;

- c) i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) potranno specificare tale condizione e sono tenuti a produrre mediante la già menzionata piattaforma InPA apposita documentazione rilasciata dalla competente ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione delle misure compensative è determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione prodotta dal candidato.

La domanda di partecipazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con le conseguenze previste dall'articolo 76 del medesimo decreto. Pertanto, tutte le dichiarazioni rese sono da considerarsi come rese a pubblico ufficiale e le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'Ordine degli Avvocati di Treviso non è in alcun caso responsabile per eventuali disguidi causati dal malfunzionamento o dalle limitazioni del portale InPA ovvero dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC, anche nella ipotesi in cui la casella indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, per capacità di ricezione esaurita). Pertanto, è cura del candidato notificare all'Ordine degli Avvocati di Treviso qualunque cambiamento dei predetti recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi.

A tal fine dovrà inviare apposita comunicazione a mezzo mail all'indirizzo info@ordineavvocatitreviso.it.

Per i candidati l'ammissione al concorso viene disposta con riserva, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000, n.445, qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Nelle domande di ammissione gli aspiranti concorrenti dovranno indicare il proprio nome e cognome, nonché i seguenti dati:

1. la data ed il luogo di nascita;
2. il codice fiscale;
3. la residenza o il recapito presso cui dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al concorso, il numero telefonico e l'indirizzo e-mail.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare:

- il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento e l'istituto scolastico

- presso il quale è stato conseguito il medesimo;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non essere escluso dall'elettorato attivo;
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso oppure di aver riportato condanne penali, indicando quali e/o di aver procedimenti penali in corso indicando quali;
- di essere psichicamente e fisicamente idoneo all'impiego messo a concorso;
- di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- l'eventuale diritto all'esonero dall'eventuale prova preselettiva ai sensi del comma 2bis del medesimo art. 20 della legge n. 104/1992 (solo per chi in possesso di tale diritto).

Per le candidate impossibilitate a rispettare il calendario delle prove previsto dal bando, a causa dello stato di gravidanza o allattamento, l'Amministrazione assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, anche attraverso l'eventuale svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento.

La Commissione Esaminatrice, sulla base della documentazione pervenuta, adotterà le misure organizzative più idonee.

PER RICHIESTE DI ASSISTENZA DI TIPO INFORMATICO legate alla procedura di iscrizione on-line, i candidati devono utilizzare, previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ, l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale unico del reclutamento InPA.

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI AL BANDO DI CONCORSO gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Treviso scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale: info@ordineavvocatitreviso.it

Si consiglia di far pervenire le richieste di assistenza al portale InPA con congruo anticipo rispetto alla data di chiusura del bando. Le richieste di assistenza che dovessero pervenire negli ultimi 5 giorni dalla chiusura della procedura concorsuale potrebbero NON essere gestite in tempo utile o NON essere prese in carico.

In caso di malfunzionamento della piattaforma InPA per la presentazione della domanda di partecipazione che ne impedisca l'utilizzazione in concomitanza con la scadenza dei termini di presentazione della domanda, l'ente potrà procedere ad una proroga del termine di scadenza prevista nel bando, di durata corrispondente al periodo di malfunzionamento rilevato dall'ente e confermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in qualità di gestore della piattaforma stessa.

In tale evenienza l'Ordine degli Avvocati di Treviso pubblicherà sul sito istituzionale, nella pagina del concorso, e sul Portale unico del reclutamento InPA un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

L'ente si riserva in ogni momento della procedura concorsuale la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati.

I titoli autocertificati per fruire dei benefici di "preferenza" di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i., in caso di posizionamento *ex aequo* nella

graduatoria di merito al termine delle prove d'esame, devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Non potranno essere prese in considerazione le certificazioni o le relative dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso di titoli prodotte oltre il termine di scadenza del bando.

ART. 4

ESCLUSIONE DAL CONCORSO

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti sarà comunicata con provvedimento motivato.

ART. 5

PRESELEZIONE

L'Amministrazione procederà allo svolgimento di una prova preselettiva intesa ad accertare il grado di professionalità posseduto in relazione a quello richiesto per lo svolgimento delle mansioni proprie dell'Area di inquadramento nel caso pervenissero almeno n. 30 domande di partecipazione.

La preselezione – qualora svolta – consisterà nella risoluzione in un tempo determinato di appositi quiz a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:

- Nozioni di diritto amministrativo;
- Nozioni di contabilità pubblica, con particolare riferimento a quella applicata agli Ordini professionali;
- Ordinamento della professione di Avvocato;
- Regolamento dei Consigli di Disciplina;
- Regolamento delle procedure disciplinari e relative norme procedurali sui procedimenti disciplinari;
- Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012);
- Codice Deontologico della professione di Avvocato;
- Norme relative alle incompatibilità all'esercizio della professione di Avvocato e relative note interpretative del Consiglio Nazionale Forense;
- Regolamento sulla disciplina del Praticantato (D.M. 20 giugno 2011) e regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Avvocato;
- Regolamento sul funzionamento dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati;
- Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dei Consigli degli Ordini degli Avvocati;
- Regolamento per la riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti all'albo degli Avvocati;
- Norme per l'elezione dei Consigli dell'Ordine degli albi degli Avvocati;
- Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo degli Avvocati;

- Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini degli Avvocati;
- Lingua inglese;
- Informatica (nozioni sui principali software individuali di video scrittura, fogli elettronici, posta elettronica e internet).

La preselezione – qualora svolta – non costituirà prova d’esame e pertanto il relativo punteggio non sarà sommato a quello delle successive prove (scritta e orale).

In caso di svolgimento della preselezione, saranno ammessi a sostenere la successiva prova scritta i primi 10 candidati (più eventuali *ex aequo*), in base all’ordine decrescente della graduatoria che scaturirà dalla valutazione della prova preselettiva.

La quantificazione dei quesiti da somministrare ai candidati e i relativi criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione Esaminatrice e saranno comunicati ai candidati presenti prima dell’inizio dello svolgimento della prova in questione.

ART. 6

PROVE D’ESAME

Le prove d’esame si articolano in una prova scritta e in una prova orale.

La **prova scritta** sarà svolta in presenza. Potrà essere previsto l’utilizzo di strumentazioni informatiche per lo svolgimento della prova. In tale circostanza la Commissione esaminatrice adotterà gli accorgimenti organizzativi necessari per garantire gli stessi standard di trasparenza ed imparzialità da adottarsi in caso di svolgimento della prova scritta su supporto cartaceo.

La prova sarà a contenuto **teorico-pratico** e potrà avere ad oggetto le seguenti materie:

- Nozioni di diritto amministrativo;
- Nozioni di contabilità pubblica, con particolare riferimento a quella applicata agli Ordine professionali;
- Ordinamento della professione di Avvocato;
- Regolamento dei Consigli di Disciplina;
- Regolamento delle procedure disciplinari e relative norme procedurali sui procedimenti disciplinari;
- Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012);
- Codice Deontologico della professione di Avvocato;
- Norme relative alle incompatibilità all’esercizio della professione di Avvocato e relative note interpretative del Consiglio Nazionale Forense;
- Regolamento sulla disciplina del Praticantato (D.M. 20 giugno 2011) e regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di Avvocato;
- Regolamento sul funzionamento dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati;

- Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dei Consigli degli Ordini degli Avvocati;
- Regolamento per la riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti all'albo degli Avvocati;
- Norme per l'elezione dei Consigli dell'Ordine degli albi degli Avvocati;
- Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo degli Avvocati;
- Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini degli Avvocati;

Il tempo complessivo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova scritta sarà stabilito dalla Commissione Esaminatrice e comunicato ai candidati prima dell'inizio dello svolgimento della prova.

I candidati, durante lo svolgimento della prova scritta, non potranno consultare alcun testo di legge, ancorché non commentato, né potranno utilizzare altri strumenti di supporto.

La prova potrà consistere nella risoluzione, nel tempo concesso dalla Commissione esaminatrice, di un prestabilito numero di domande a risposta aperta vertenti sulle materie sopra indicate e/o nella predisposizione di atti o documenti di quotidiano utilizzo da parte della Segreteria dell'Ordine.

Saranno ammessi alla prova orale solamente i candidati che avranno conseguito, in sede di valutazione della prova scritta, un punteggio pari ad almeno 21/30.

La **prova orale** verterà sulle stesse materie della prova scritta e prevederà altresì l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

La prova in questione si intende anch'essa superata solo nel caso il candidato consegua un punteggio pari ad almeno 21/30.

La stessa potrà essere svolta in presenza o in modalità videoconferenza. In tal caso la Commissione esaminatrice adotterà gli accorgimenti organizzativi necessari per garantire gli stessi standard di trasparenza ed imparzialità da adottarsi in caso di svolgimento delle prove orali in presenza.

In nessuna fase della procedura l'amministrazione fornirà ai candidati indicazioni in ordine ai testi sui quali preparare le prove d'esame.

ART. 7

CALENDARIO DELLE PROVE

La **prova preselettiva**, nel caso pervenissero almeno n. 30 domande di partecipazione, si terrà il giorno e nel luogo indicati nell'apposito avviso che sarà pubblicato esclusivamente sul portale InPA e sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Treviso **a decorrere dal giorno 07/06/2024.**

A partire dalla stessa data sarà altresì pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova stessa.

Nel caso non fosse necessario lo svolgimento della prova preselettiva, nella medesima data sarà pubblicato direttamente il calendario della prova

scritta. Con la medesima comunicazione e nel rispetto dei termini minimi di preavviso previsti dalla normativa vigente, la Commissione Esaminatrice potrà altresì stabilire di pubblicare anche il calendario della conclusiva prova orale.

Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti e non saranno seguite da alcuna comunicazione scritta individuale ai candidati.

Solo i candidati esclusi riceveranno comunicazione individuale.

I candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva (o la prova scritta in caso di non svolgimento della prova preselettiva) muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Analoga prescrizione vale, se ammessi, in ordine alle successive prove d'esame.

In occasione dello svolgimento della prova preselettiva – qualora effettuata - potrà essere comunicato, sempre nel rispetto dei termini minimi di preavviso di cui all'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 487/94, il calendario della successiva prova scritta ed eventualmente anche quello della prova orale che potranno svolgersi, rispettivamente, a decorrere dal 15° giorno successivo a quello di svolgimento della preselezione.

I medesimi termini minimi di preavviso saranno rispettati anche nel caso non risultasse necessario lo svolgimento della prova preselettiva e in data 07/06/2024 venisse pubblicato direttamente il calendario della prova scritta ed eventualmente della prova orale.

Anche tali comunicazioni, se effettuate, avranno valore di notifica a tutti gli effetti.

L'assenza alla preselezione o, per i candidati ammessi, alle successive prove d'esame, sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell'assenza al momento in cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipenda dalla volontà del singolo concorrente.

ART. 8

VALUTAZIONE DELLE PROVE

Come già specificato, saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in sede di valutazione della prova scritta la votazione di almeno 21/30.

La prova orale si intende anch'essa superata se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale (in totale, massimo 60 punti).

ART. 9

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice sarà costituita con deliberazione dell'Ordine degli Avvocati di Treviso.

ART. 10

GRADUATORIA

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva, di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del presente bando. Tale graduatoria sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso che formerà la graduatoria definitiva e procederà alla dichiarazione del vincitore.

A parità di merito si applicheranno le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. sulla scorta delle autocertificazioni prodotte dai candidati in sede di domanda di partecipazione al concorso ai sensi del precedente articolo 3.

I termini per eventuali impugnative della graduatoria finale decorrono dalla data di pubblicazione della stessa nel portale governativo InPA e nel sito web dell'Ordine degli Avvocati di Treviso ovvero dalla notificazione individuale, se precedente.

L'assunzione sarà disposta secondo l'ordine di graduatoria, compatibilmente con quanto consentito dalla legislazione vigente al momento dell'assunzione, anche in tema di possibile utilizzo della graduatoria stessa e di idoneità per i candidati collocati dopo la prima posizione.

L'Ordine degli Avvocati di Treviso si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria concorsuale anche per il reclutamento di personale a tempo determinato, qualora consentito dalla normativa vigente al momento dell'eventuale manifestarsi di tale esigenza.

Qualora il candidato idoneo in graduatoria rifiutasse la proposta di assunzione a tempo determinato si procederà allo scorrimento della graduatoria, proponendo la stipulazione di tale tipo di contratto al successivo candidato idoneo.

Chi rinunciasse a tale tipologia di contratto non verrà escluso dalla graduatoria degli idonei e potrà successivamente essere richiamato per la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato, qualora la normativa all'epoca vigente lo consentisse.

Altre Pubbliche amministrazioni potranno avanzare richiesta all'Ordine degli Avvocati di Treviso di stipulare apposita convenzione per l'utilizzo reciproco delle graduatorie concorsuali, qualora la normativa all'epoca vigente lo consentisse. Nel caso si seguiranno le stesse regole di cui ai capoversi precedenti.

ART. 11

ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Il rapporto di impiego con il vincitore si costituisce con il contratto individuale di lavoro che verrà stipulato secondo le modalità previste dalla normativa contrattuale del comparto delle Funzioni Centrali e il relativo trattamento economico è disciplinato dalla contrattazione dello stesso comparto.

Il concorrente dichiarato vincitore, risultato in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione, sarà immesso in servizio e inquadrato con rapporto di lavoro a tempo pieno nell'Area degli Assistenti (ex Area B, posizione economica B1, del previgente CCNL del Comparto delle Funzioni Centrali), con decorrenza fissata nel

predetto contratto individuale, sotto condizione del superamento del periodo di prova della durata prevista dal CCNL di comparto.

La mancata presa in servizio alla data stabilita dall'Amministrazione, senza giustificato motivo, sarà considerata come rinuncia all'assunzione stessa.

ART. 12

RISERVE

Ai sensi dell'art. 1014, comma 4, e dell'art. 678, comma 9, del D. Lgs n. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero realizzare qualora l'Ordine degli Avvocati di Treviso andasse in futuro a bandire ulteriori concorsi pubblici per l'assunzione di personale non dirigente o procedere ad ulteriori assunzioni utilizzando la graduatoria degli idonei del presente concorso.

ART. 13

DISPOSIZIONI FINALI

L'unità organizzativa competente per l'istruttoria delle domande e degli atti del procedimento connessi all'espletamento della procedura concorsuale è l'Ordine degli Avvocati di Treviso presso il quale ciascun candidato può esercitare i diritti di accesso e partecipazione al procedimento stesso ai sensi della legge n. 241/1990.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3, lettera c) del D. Lgs n. 165/2001 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, tenuto conto altresì di quanto previsto dall'art. 57 del medesimo decreto.


Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni di legge vigenti in materia.

L'Ordine degli Avvocati di Treviso si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare motivatamente la presente procedura concorsuale.

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all'accettazione di tutte le disposizioni del presente avviso.

Per eventuali informazioni:
telefono: 0422 559621-559612
e-mail: info@ordineavvocatitreviso.it

Il Presidente
Avv. Diego Casonato



Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall'Ordine degli Avvocati di Treviso, titolare del trattamento dei dati personali, con sede a Treviso, Viale Appiani n. 26 - I° piano, è finalizzato unicamente all'espletamento del concorso stesso, con l'utilizzo di procedure prevalentemente informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità.

Il Delegato al trattamento dei dati che li riguardano è il Presidente del Consiglio dell'Ordine, Avv. Diego Casonato, con sede a Treviso, Viale Appiani, n. 26 - I° piano.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli.

La loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e, conseguentemente, la partecipazione alla selezione.

Le graduatorie e gli elenchi saranno pubblicati nei limiti previsti dalla normativa vigente.


Non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo.

I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla definizione del procedimento concorsuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai candidati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto a chiedere al delegato al trattamento dei dati l'accesso ai dati medesimi, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero l'opposizione al loro trattamento.

I candidati hanno il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 - ROMA (email: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gdpd.it; centralino +39 06.696771).

Il Presidente
Avv. Diego Casonato



Art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.

A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli é il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- j) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- k) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- l) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- m) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- n) minore età anagrafica.